



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3205 del 2023, proposto da Venturini Fulvio, rappresentato e difeso dall'avvocato Savina Forgittoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam);
- Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Grosso Fabrizio, Agnello Davide, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- nei limiti dell'interesse del ricorrente, della graduatoria finale di merito pubblicata in data 7 dicembre 2022 e relativa al profilo STAT del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente complessivo di milleduecentoquarantanove (1.249) posti di personale non dirigenziale per vari profili, area III, a tempo indeterminato, per i ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro*”, secondo la seguente ripartizione: A) n. 1174 – profilo ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; B) n. 25 – profilo funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; C) n. 50 – profilo funzionario socio statistico economico (codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio relativo ai titoli pari a 4,5 (o in subordine pari a 3,5), così come ad esso spettante, assegnandogli invece il minor punteggio pari a 3 punti e, pertanto, un punteggio complessivo - dato dalla somma del suddetto punteggio con quello conseguito nella prova selettiva scritta (23: che non si contesta) - pari a 26 punti, inferiore a quello effettivamente spettante di punti 27,5 (o in subordine 26,5);
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di valutazione e assegnazione del punteggio relativo ai titoli posseduti e del verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale impugnata, limitatamente al profilo STAT;
- del verbale n. 13 del 13 gennaio 2023 della Commissione d'esame - nominata dalla Commissione Ripam con delibera n. 19 del 15 giugno 2022 e successivamente modificata con delibera n. 31 del 7 luglio 2022, competente per la procedura di selezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 50 unità profilo funzionario socio-statistico economico (Codice STAT), relativa al concorso di cui sopra - comunicata con pec del 19 gennaio 2023, del nella parte in cui in via di autotutela non attribuisce al

ricorrente l'ulteriore punteggio di punti 1,5, così come spettanti, riconoscendogli invece solo ulteriori punti 0,5 per "la votazione con "lode" conseguita per il titolo di cui al punto precedente" che comunque gli spetta.

- di ogni altro atto preparatorio, ogni ulteriore suo atto istruttorio, consultorio, connesso, conseguente, di attuazione ed esecuzione, compresi tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori sulla base della graduatoria impugnata, nonché i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio limitatamente a quelli di interesse

con accertamento e declaratoria

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante, come sopra indicato e condanna dell'Amministrazione resistente a riformulare la graduatoria STAT sulla base del suddetto punteggio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato, quanto all'istanza anzidetta, come parte ricorrente abbia evidenziato il *"pregiudizio grave ed irreparabile che si produrrà ... nelle more del giudizio di merito se non intervenisse immediatamente un provvedimento cautelare idoneo a garantire"* la propria posizione; in proposito sottolineando che:

- seppure *"non ci è dato di sapere se l'Amministrazione abbia già immesso al lavoro alcuni o tutti quei concorrenti che si sono, in base alla graduatoria impugnata, classificati ai primi 50 posti"*,

- nondimeno *"è chiaro però che la detta immissione al lavoro è quantomai imminente"*;

sicché, *"nell'attesa dei tempi utili per giungere alla decisione sul merito ... il ricorrente si troverebbe ... scavalcato da altri meno meritevoli e dunque privato della possibilità di iniziare la propria carriera nella P.A. e/o comunque di iniziarla con notevole ritardo, con la perdita definitiva della sua anzianità di servizio così*

come invece gli spetterebbe in esito alla modifica richiesta della graduatoria impugnata; con perdita altresì dei contributi previdenziali maturabili nel periodo che si frappona fino alla definizione del giudizio, potendo essi maturare solo dal momento dell'effettiva assunzione”;

Escluso che rilevino, quanto alla domanda ex art. 56 c.p.a. come sopra proposta, i presupposti per l'adozione delle sollecitate misure cautelari monocratiche, atteso che la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito, ove fondato, il riconoscimento del richiesto punteggio; e, per l'effetto, con valenza pienamente ripristinatoria, il riposizionamento dell'interessato nella conclusiva graduatoria, con ogni riveniente effetto anche ai fini della scelta della sede);

Conseguentemente, ritenuto che la predetta istanza non possa formare oggetto di accoglimento;

Ulteriormente preso atto che il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla integrazione del contraddittorio con notificazione dell'atto introduttivo a mezzo di pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e della impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;*

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- RESPINGE la richiesta ex art. 56 c.p.a.;
- FISSA, ai fini della trattazione in sede collegiale della proposta istanza cautelare, la Camera di Consiglio dell'8 marzo 2023, ore di rito;
- AUTORIZZA l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, ex art. 41 c.p.a, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 febbraio 2023.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO